

Penale Sent. Sez. 5 Num. 24588 Anno 2021

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

Data Udiienza: 30/04/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE CHECCHI Paolo, nato a Camposampiero il 01/05/1966

PIAZZETTA Andrea, nato a Camposampiero il 30/08/1965

avverso la sentenza del 25/09/2019 della Corte di Appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie fallimentari ed il rigetto del ricorso nel resto;

lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore della parte civile (Barbato), Avv. Francesco Campanile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e depositando nota spese;

lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore, Avv. Patrizia Longo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 25/09/2019 la Corte di Appello di Venezia ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Padova

R

il 15/12/2017 nei confronti di De Checchi Paolo e Piazzetta Andrea per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, in qualità, rispettivamente, di Presidente e Consigliere del C.d.A. della Edil Futura Costruzioni s.r.l., fallita il 11/10/2010, distratto la somma di € 144.387,00 mediante prelievi dai conti correnti della società a titolo personale, destinati a creare una provvista finanziaria a beneficio delle società Pitagora Costruzioni e Servizi s.r.l., amministrate dalle moglie degli imputati, ed utilizzate per l'acquisto dei beni della fallita.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di De Checchi Paolo e Piazzetta Andrea, Avv. Patrizia Longo, che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.: lamenta il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza sostenendo che l'addebito riguardava il prelevamento di complessivi euro 144.387, mentre dalla motivazione della sentenza risulta che una parte della somma era riconfluita nelle casse sociali mediante pagamento da parte della Pitagora s.r.l., mentre il residuo di euro 62.130 veniva corrisposto ai soci De Checchi e Piazzetta, poiché avevano personalmente pagato alla signora Barbato, parte civile nel presente processo, un debito della società Edil Futura Immobiliare s.r.l. risultante da sentenza civile.

in particolare, la Pitagora s.r.l. pagava alla fallita Edil Futura Immobiliare le somme dovute a titolo di prezzo dei beni strumentali acquistati: non ricorre dunque una distrazione di somme di denaro, quanto piuttosto l'oggettiva contabilizzazione delle uscite subito rientrate nel patrimonio sociale quale prezzo della cessione di alcuni beni alla Pitagora s.r.l.; in tal senso si realizzava la reintegrazione del patrimonio sociale, e comunque sarebbe stato contestabile il diverso fatto di fatto di distrazione di beni, e non di denaro, in quanto non rinvenuti dalla curatela, fatto storico completamente diverso.

Quanto alla seconda condotta, ovvero il pagamento di 62.130 euro in favore dei soci amministratori, il fatto appare sussumibile nella fattispecie di bancarotta preferenziale, atteso che veniva rimborsato il pagamento di un debito societario posto in essere da parte dei soci oggi imputati con preferenza nella soddisfazione dei crediti di questi ultimi rispetto a quelli della massa dei creditori.

Ne consegue che l'imputazione nella descrizione fattuale, come mero prelevamento di somme in contanti, con bonifici e assegni, si colloca in un momento temporale antecedente rispetto ai possibili fatti di bancarotta

contestabili, che sono successivi e consistiti nella distrazione di beni e nel pagamento di un debito societario.

2.2. Con un secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale: la sentenza afferma che le somme uscite dalla disponibilità della fallita siano di fatto rientrate a titolo di effettivo pagamento del prezzo da parte dell'acquirente Pitagora s.r.l.; se vi fu effettivo pagamento dei beni non è emerso in alcun modo quali siano i fatti temporalmente successivi che hanno cagionato l'ammanco di cassa concernente un saldo di conto corrente pari ad euro 1500: pertanto, o i prelievi furono utilizzati per costituire provvista per l'acquisto di beni della fallita, beni effettivamente pagati; oppure le somme sono state distratte in un momento successivo alla compravendita, ma in tal caso la sentenza non specifica modalità e tempi di realizzazione delle condotte.

Lamenta al riguardo il mancato riconoscimento della c.d. bancarotta riparata, essendo emerso che prima vennero prelevati danari dalla cassa, poi reintegrati mediante l'incasso del prezzo di compravendita, e solo dopo vi fu un ammanco di cassa. Si pretende di giustificare la distrazione sulla base di un illogico ragionamento privo di riscontri per cui la presenza di un importo di 1.500 euro quale saldo attivo al momento del fallimento giustifica la distrazione del danaro.

In altri termini l'imputazione contesta una distrazione di euro 144.387, che sarebbe stata posta in essere in un momento precedente, senza considerare la successiva reintegrazione patrimoniale.

2.3. Con un terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla durata delle pene accessorie fallimentari, che, nonostante la sentenza n. 222 del 2018 della Corte Cost., sono state confermate nella durata massima di 10 anni, sebbene il trattamento sanzionatorio principale fosse stato contenuto nei minimi edittali; lamenta che la motivazione sia basata sulla gravità del fatto e sull'intensità del dolo, in maniera contraddittoria rispetto alla esclusione dell'aggravante del danno di particolare gravità, pure originariamente contestata, e ritenuta insussistente; deduce inoltre che la Corte territoriale non abbia valutato, con riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie, l'intervenuto risarcimento in favore del fallimento, che ha determinato la revoca della costituzione di parte civile e delle statuizioni riconosciute in primo grado.

2.4. Con un quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 240 l.f. con riferimento al capo civile di condanna in favore della parte civile Barbato Maria Antonietta: deduce al riguardo che, essendo contestato

CR

unicamente il delitto di bancarotta fraudolenta, la pretesa risarcitoria della signora Barbato non doveva trovare accoglimento, in quanto la richiesta risarcitoria da parte del fallimento inglobava tutte le pretese della massa creditoria della fallita, ivi compresa quella della Barbato; inoltre la Corte territoriale non ha considerato l'incidenza della revoca della costituzione di parte civile da parte del fallimento in seguito alla transazione stipulata con gli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo concernente le pene accessorie fallimentari.

2. I primi due motivi, che meritano una valutazione congiunta, per la sovrapponibilità delle questioni, sono inammissibili, perché fondati su una lettura alternativa del compendio probatorio, manifestamente infondata e priva di un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, essendo meramente reiterativa delle medesime censure già motivatamente respinte.

2.1. Giova premettere, quanto alla conforme ricostruzione dei fatti accertata dalle sentenze di merito, che i due imputati risultano avere, mediante molteplici prelevamenti dai conti correnti della società effettuati tra il dicembre del 2008 ed il dicembre del 2009, sottratto oltre 144.000 euro alla società per scopi estranei alla gestione della stessa, ed in particolare per finanziare le due società Pitagora Costruzioni s.r.l. e Servizi s.r.l., amministrate dalle rispettive mogli degli odierni ricorrenti, Gallo Martina e Calzavara Franca; le somme prelevate venivano utilizzate per creare una provvista finanziaria alle due società riferibili alle rispettive mogli, poi in parte impiegate per l'acquisto di beni della fallita.

La sentenza impugnata ha altresì escluso che le somme prelevate siano rientrate nel patrimonio della fallita, non essendosi registrato alcun flusso di denaro dagli imputati in favore della società: in particolare, la circostanza che poi tali somme furono in parte utilizzate dalla società Pitagora per acquistare alcuni beni della Edilfutura, non configura una reintegrazione patrimoniale in favore della fallita, in quanto le somme furono corrisposte alla Edil Futura non già a titolo di restituzione dei prelievi effettuati dai soci, bensì a titolo di pagamento del prezzo di acquisto dei beni alienati; invero, le cessioni effettuate da Edil Futura a Pitagora s.r.l. erano state precedute o coincidevano con i prelevamenti ascritti agli imputati, per importi pari o superiori alla contropartita economica di dette cessioni; in altri termini, i coimputati prelevavano denaro dalle casse sociali e lo giravano alle proprie mogli, le quali, personalmente ovvero

CR

attraverso la società Pitagora, acquistavano - utilizzando sostanze distratte dal patrimonio della fallita - i beni della Edil Futura, così depauperando la società, la cui cassa, al momento del fallimento, era del tutto incapiente, a fronte di un passivo fallimentare di oltre un milione e mezzo di euro.

2.2. Ciò posto, la dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p. è inammissibile, in quanto i ricorrenti si limitano a riproporre la stessa questione sollevata con l'appello, senza confrontarsi con le congrue argomentazioni (appena richiamate) della Corte territoriale sul punto.

In realtà, con il censurato difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, il motivo di ricorso, peraltro generico, si limita a riproporre la prospettazione difensiva relativa alla dedotta reintegrazione del patrimonio sociale ed al pagamento individuale di debiti sociali.

La sentenza impugnata, nell'escludere, con compiute argomentazioni, che le somme prelevate dalle casse sociali fossero rientrate nel patrimonio della società, così elidendo alla radice la configurabilità della pur invocata bancarotta c.d. riparata, ha chiarito che la condotta distrattiva per la quale gli imputati sono stati condannati corrisponde esattamente a quella contestata.

Con riferimento al pagamento di 62.130 euro eseguito dagli imputati in favore di Barbato Maria Antonietta, infine, pur prescindendo dal rilievo che esso non risulta effettuato in nome e per conto della società, bensì in proprio, è assorbente rilevare che, pur accedendo alla versione difensiva, secondo cui i pagamenti sarebbero stati effettuati degli imputati con fondi propri e poi rimborsati agli stessi da parte della società fallita tramite i prelievi dalle casse sociali, tale condotta integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, così come contestato, e non già il reato di bancarotta preferenziale.

È infatti consolidato il principio secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da lui erogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ. (*ex multis*, Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Scarpaci, Rv. 277577).

3. Il quarto motivo, relativo al capo civile di condanna, è infondato.

È pacifico che, in tema di reati fallimentari, ai sensi dell'art. 240, comma 2, L. fall., il singolo creditore è legittimato in proprio a costituirsi parte civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta nella sua qualità di persona danneggiata dal reato, quando fa valere una richiesta di risarcimento a titolo personale (Sez. 5, n. 6904 del 04/11/2016, dep, 2017, Gandolfi, Rv.

269105; Sez. 5, n. 43101 del 03/10/2007, Mazzotta, Rv. 238498); invero, i creditori sono legittimati ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta in ogni caso in cui tale azione non sia esercitata dal curatore (c.d. legittimazione *sussidiaria*); qualora, invece, i creditori intendano far valere un titolo di azione propria, personale (c.d. legittimazione *principale*) la costituzione di parte civile è consentita in concorso con quella esperita dal curatore (Sez. 5, n. 11782 del 03/06/1980, Brembilla, Rv. 146578); i creditori sono legittimati "*uti singuli*" ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta quando intendano far valere un titolo di azione propria, personale, come nel caso di danni non patrimoniali patiti dalla consumazione del reato (Sez. 5, n. 42608 del 12/04/2005, De Asmundis, Rv. 232846).

Nel caso di specie, la parte civile Barbato si è costituita nel processo penale chiedendo il ristoro del *danno morale* derivato dal depauperamento fraudolento dei risparmi di una vita, non già del danno patrimoniale; l'azione civile è, dunque, del tutto diversa, nel *petitum*, da quella esercitata ex art. 240 l.f. dalla curatela fallimentare.

4. È, invece, fondato il terzo motivo di ricorso, concernente la durata delle pene accessorie, determinata, in assenza di adeguata motivazione, nella massima estensione di dieci anni.

4.1. Al riguardo, va innanzitutto rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte, nell'affermare la necessità di una dosimetria sanzionatoria quanto più personalizzata alla luce degli indici fattuali di cui all'art. 133 cod. pen., hanno altresì ribadito la peculiare funzione delle pene accessorie, che sono, "specie quelle interdittive e inabilitative, collegate al compimento di condotte postulanti lo svolgimento di determinati incarichi o attività, più marcatamente orientate a fini di *prevenzione speciale*, oltre che di rieducazione personale, che realizzano mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi e dallo stimolo alla violazione dei precetti penali per impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l'emenda"; invero, "la piena realizzazione soprattutto dello specifico finalismo preventivo, cui sono preordinate le pene complementari, richiede una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. Risultato questo conseguibile soltanto ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge

GR

sulla scorta di una valutazione discrezionale, che si avvalga della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso e dei parametri dell'art. 133 cod. pen. e di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione" (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, non mass. sul punto).

Ebbene, la necessità dell'obbligo di "congrua motivazione" "non può che interpretarsi come l'ostensione di un apparato argomentativo effettivamente calibrato sulla funzione preventiva rispetto ai diritti fondamentali della persona (libertà di iniziativa economica) ed alla finalità (non [solo] rieducativa) delle pene accessorie" (Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488, che, in tema di reati fallimentari, ha affermato che la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica ed adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse).

Nel medesimo solco interpretativo, è stato ribadito, in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, che, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668), e che, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898-02).

4.2. I principi già affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale della durata fissa delle pene accessorie fallimentari pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018, meritano una precisazione, anche in considerazione della tendenziale refrattarietà – emblematicamente emersa nella sentenza impugnata – dei giudici di merito alla determinazione di un trattamento realmente individualizzato, proporzionato alla concreta gravità dei fatti ed alla concreta personalità del reo, ed all'assolvimento dei correlativi oneri motivazionali.

Giova, al riguardo, premettere che le pene accessorie sono, in generale, misure afflittive, che, di regola, comportano una limitazione di capacità, attività o funzioni, accrescendo altresì l'afflittività della pena principale; oltre ad una funzione general-preventiva, le pene accessorie hanno una funzione special-

48

preventiva, orientata non tanto alla rieducazione, quanto alla obiettiva eliminazione di quelle condizioni che potrebbero consentire la 'ricaduta' nel reato.

In tal senso, la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 222/2018, ha evidenziato come l'originaria previsione delle pene accessorie fallimentari fosse diretta ad allontanare l'imprenditore condannato a titolo di bancarotta fraudolenta "dall'ambito imprenditoriale per un lungo periodo successivo all'esecuzione della pena detentiva (...) allo scopo di estendere nel tempo l'effetto di prevenzione speciale negativa già esplicito dall'esecuzione della pena detentiva, oltre che di conferire maggior capacità deterrente all'incriminazione" (§ 8.3); la Corte Costituzionale ha, dunque, sottolineato la "funzione almeno in parte distinta" attribuita alle pene accessorie fallimentari rispetto alle pene detentive principali, in quanto "marcatamente orientata alla prevenzione speciale negativa - imperniata sull'interdizione del condannato da quelle attività che gli hanno fornito l'occasione per commettere gravi reati".

Ma la stessa Consulta, nel rilevare l'illegittimità della durata fissa delle pene accessorie fallimentari, ha posto l'accento sulla disomogeneità, in termini di gravità, delle diverse fattispecie riconducibili ai reati di bancarotta fraudolenta previsti dagli artt. 216 e 223 l.f., sia a livello astratto, come dimostrato dai diversi limiti edittali previsti per la bancarotta preferenziale, sia a livello di gravità dei fatti concreti, "in relazione se non altro alla gravità del pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie (in termini sia di probabilità di verifica del danno, sia di entità del danno medesimo, anche in termini di numero delle persone offese)" (§ 7.2).

Ciò posto, va dunque affermato che la determinazione di un trattamento sanzionatorio accessorio realmente individualizzato, proporzionato alla concreta gravità dei fatti ed alla concreta personalità del reo, deve essere orientata dalla precipua funzione special-preventiva negativa che caratterizza le pene accessorie fallimentari, rivolta alla estromissione del condannato per reati di bancarotta fraudolenta dalle attività economiche che hanno fornito l'occasione per commettere i gravi reati posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

Ebbene, nella concreta commisurazione della durata delle pene accessorie, il giudice deve, sulla scorta del *criterio finalistico* della special-prevenzione negativa, valorizzare - con il conseguente assolvimento dei correlativi oneri motivazionali -, i *criteri fattuali* sanciti dall'art. 133 cod. pen. che si rivelino, nella fattispecie concreta, maggiormente pertinenti all'esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 cod. pen., e con una valutazione calibrata sulla specificità delle pene accessorie fallimentari.

In tal senso, la *gravità del reato* assume un rilievo certamente significativo, potendo essere valutate, e valorizzate: a) le *modalità dei fatti* (ad es., commissione di fatti di bancarotta patrimoniale, mediante complesse operazioni infragruppo, o fittizi svuotamenti societari, o articolate operazioni di frodi fiscali); b) la *gravità del danno o del pericolo* cagionato, "in relazione se non altro alla gravità del pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie (in termini sia di probabilità di verifica del danno, sia di entità del danno medesimo, anche in termini di numero delle persone offese)" (Corte Cost., sent. 222/2018, § 7.2), venendo in rilievo, esemplificativamente, l'entità del depauperamento, il numero dei creditori coinvolti, ecc.; c) l'*intensità del dolo*, anch'essa desumibile dalle modalità dei fatti, e dalla insidiosità delle condotte.

Tuttavia, i criteri fattuali della gravità del reato non possono assumere un rilievo assorbente, essendo indispensabile altresì una valutazione dei criteri fattuali della *capacità a delinquere* del colpevole, soprattutto con riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie, ed alla funzione dalle stesse svolte di estromissione dalle attività economiche che hanno consentito la commissione di reati di bancarotta.

In tal senso, il criterio dei *precedenti penali e giudiziari*, che già di solito assume, nella valutazione della capacità a delinquere, un rilievo preminente, anche per la maggiore verificabilità processuale - in assenza, almeno di regola, di strumenti idonei, nell'attuale sistema processuale, a fornire il sapere criminologico in grado di 'riempire di contenuto' gli altri criteri fattuali previsti dall'art. 133, comma 2, nn. 1), 3) e 4) -, merita un particolare approfondimento, proprio nell'ottica di una individualizzazione del trattamento sanzionatorio accessorio, diretto ad interdire comportamenti economici pericolosi.

Invero, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, oltre ad una capacità a delinquere 'generica', desumibile da precedenti (penali o giudiziari) anche non specifici (di carattere patrimoniale o non), rileva una capacità a delinquere 'specificata', attinente allo svolgimento di attività economiche ed imprenditoriali, e, dunque, alla funzione interdittiva coesistente alle pene accessorie fallimentari.

Ciò posto, i diversi criteri finalistici e fattuali devono essere oggetto di una concreta valutazione giurisdizionale - sia pur sinteticamente motivata, mediante una argomentazione che dia effettivamente conto della *ratio decidendi* - che combini, in un giudizio complessivo orientato alla funzione special-preventiva negativa, i diversi indici di commisurazione che vengono in rilievo nel caso concreto, ai fini della determinazione di un trattamento sanzionatorio accessorio realmente individualizzato: invero, per quanto la gravità oggettiva della

4R

bancarotta accertata (per la pluralità delle condotte, per l'insidiosità delle stesse, per il danno o per il pericolo cagionati, per il numero di persone offese coinvolte) possa assumere un rilievo eminente, la durata delle pene accessorie fallimentari non può essere 'automaticamente' correlata alla gravità oggettiva del reato, ma deve essere connessa alla concreta esigenza di estromettere il condannato dalle attività economiche ed imprenditoriali che hanno consentito la commissione dei reati.

In tal senso, esemplificando, anche con riferimento ad una bancarotta di 'modeste dimensioni', può assumere un rilievo essenziale l'accertata capacità a delinquere 'specificata' dell'autore: si pensi al caso della mera 'testa di legno' che abbia ripetutamente assunto la medesima veste imprenditoriale anche in altre vicende di bancarotta, per consentire una diversa allocazione delle responsabilità penali, ovvero dell'autore che abbia posto in essere complesse operazioni o artifici, dimostrando una spiccata dimestichezza con i meccanismi spoliativi (in tal senso, ad esempio, Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898-02, con riferimento ad una fattispecie relativa al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva valorizzato sia l'entità delle spoliazioni accertate, sia la non occasionalità del coinvolgimento dell'imputato - già condannato per fatti di bancarotta fraudolenta - quale concorrente, in un meccanismo collaudato di distrazione di denaro dalla fallita, mediante un sistema di false fatturazioni e di riscossione di assegni in assenza di prestazione; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione del giudice fondata sulla reiterazione delle condotte di frode in danno dei creditori, sul pregiudizio per la massa dei creditori e sui precedenti penali dell'imputato).

Al contrario, anche nel caso di una bancarotta di entità non insignificante, la gravità del reato non può prescindere dal rilievo di un eventuale *comportamento* del reo, *sussequente* al reato, che abbia assicurato seri risarcimenti alle ragioni creditorie, o che abbia volontariamente e stabilmente abbandonato le attività economiche ed imprenditoriali che hanno consentito la commissione dei reati.

4.3. Tanto premesso sotto il profilo della *determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari*, va altresì evidenziato, sotto il connesso profilo degli *oneri motivazionali*, che, anche in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione special-

48

preventiva della pena, ancor più ove sussista **divaricazione nel trattamento sanzionatorio** complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (in senso analogo, Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668).

Invero, pur essendo le funzioni della pena detentiva e delle pene accessorie fallimentari parzialmente diverse, come già in precedenza evidenziato, nondimeno va rilevato che la determinazione di pene accessorie nel massimo edittale di dieci anni (o comunque in misura prossima al massimo), pur in presenza di una pena detentiva magari determinata nel minimo edittale (di tre anni di reclusione, magari ulteriormente ridotta in considerazione del riconoscimento di circostanze attenuanti), può assumere connotazioni di irragionevolezza, in assenza di una motivazione specifica, concreta e logicamente salda sulle ragioni di una divaricazione così significativa delle rispettive durate.

4.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, vanno dunque affermati i seguenti principi di diritto:

- *"in tema di pene accessorie fallimentari, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Cost. n. 222/2018, la durata deve essere determinata sulla scorta del criterio finalistico della special-prevenzione negativa, valorizzando i criteri fattuali sanciti dall'art. 133 cod. pen. che si rivelino, nella fattispecie concreta, maggiormente pertinenti all'esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 cod. pen., con una valutazione calibrata sulla specificità delle pene accessorie fallimentari, avendo riguardo, sotto il profilo della gravità del reato, a: 1) le modalità dei fatti (ad es., commissione di fatti di bancarotta patrimoniale, mediante complesse operazioni infragruppo, o fittizi svuotamenti societari, o articolate operazioni di frodi fiscali); 2) la gravità del danno o del pericolo cagionato (entità del depauperamento, numero dei creditori coinvolti, ecc.); 3) l'intensità del dolo, anch'essa desumibile dalle modalità dei fatti, e dalla insidiosità delle condotte; e, sotto il profilo della capacità a delinquere del colpevole, soprattutto con riferimento alla funzione di estromissione dalle attività economiche che hanno consentito la commissione di reati di bancarotta, al criterio dei precedenti penali e giudiziari, che, nell'ottica di una individualizzazione del trattamento sanzionatorio accessorio, diretto ad interdire comportamenti economici pericolosi, deve essere valutato in quanto espressivo di una capacità a delinquere 'specificata', attinente allo svolgimento di attività economiche ed imprenditoriali, e, dunque, alla funzione interdittiva coesistente alle pene accessorie fallimentari";*

CF

- "ove la durata delle pene accessorie fallimentari sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione special-preventiva della pena, con un onere motivazionale maggiore, nel caso di significativa divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo".

4.5. Precisati i principi ai quali i giudici di merito devono conformarsi nella determinazione della concreta durata delle pene accessorie fallimentari, e nell'assolvimento dei connessi oneri motivazionali, va rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha confermato la durata di 10 anni delle pene accessorie fallimentari, giustificandone la misura "in ragione della gravità del fatto e dell'intensità del dolo".

Al riguardo, va innanzitutto rilevata l'estrema laconicità di tale motivazione, del tutto assertiva, e priva di un concreto confronto argomentativo con le vicende processuali, che pure hanno registrato un risarcimento degli imputati in favore della curatela, condotta susseguente al reato di indubbia rilevanza quale indice fattuale di valutazione della capacità a delinquere; inoltre, il richiamo alla gravità del fatto ed alla intensità del dolo non appare calibrato sulla concreta specificità delle condotte, né sulla attitudine dimostrativa di una capacità a delinquere 'specifica' (in ambito imprenditoriale), risolvendosi dunque in una clausola di stile ed in una motivazione, che, nella sua ellitticità, resta apparente, non risultando calibrato sulla peculiare funzione delle pene accessorie, e risolvendosi, in sostanza, in un tautologico riferimento allo stesso fatto-reato, senza alcuna successiva e concreta valutazione e delibazione funzionale, giustificativa della ragione per la quale le pene accessorie interdittive dovessero essere determinate nel massimo e non in diversa misura, anche considerando la significativa divaricazione della durata della pena detentiva, determinata nel minimo edittale di tre anni di reclusione.

Alla luce di tali considerazioni, il generico riferimento del giudice di merito ai richiamati parametri non appare sufficiente, dovendo egli dare conto in motivazione, in maniera autonoma ed indipendente rispetto alla pena principale (peraltro fissata nel minimo), delle modalità di esercizio degli ampi margini di discrezionalità astrattamente riconosciuti dalla norma penale (successivamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale), e concretamente impiegati nella commisurazione delle pene accessorie.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata limitatamente al punto della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, con

cf



rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia.

Ne consegue, altresì, che la richiesta della parte civile di condanna al pagamento delle spese processuali va rimessa al definitivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. I.fall. e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 30/04/2021